

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274.

**Regolamento per la professione di geometra.**  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929)

Art. 1. - Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2. - Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

Art. 3. - Riguarda la tenuta dell'albo professionale. V. ora a pagina 11 il D.L. Lgt. 23 novembre 1944, che detta nuove norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali.

Art. 4. - Per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
- c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora, vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5. - La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti:

- 1° atto di nascita;
- 2° certificato di residenza;
- 3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- 4° certificato di cittadinanza italiana o certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- 5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

Art. 6. - Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

Art. 7. - Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere affidati, pure non essendo iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece conseguito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può consentire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con i liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 8. - L'albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all'art. 15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché dall'esercizio della professione.

Art. 9. - Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Art. 10. - La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusto l'articolo seguente è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

Art. 11.- Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario<sup>1</sup>.

Art. 12.- L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia mezzo documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.- Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

Art. 14.- Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta quando non si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione é avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non é accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

Art. 15. - Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei geometri.

Contro la decisione del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

1 Seguiva un altro comma, non riprodotto perché riguardante il vecchio ordinamento sindacale.

Art. 16. - l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonicici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei vari contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti di bonifica idraulica e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramenti in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Art. 17. - Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

Art. 18. - Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri avranno inoltre facoltà di compiere:

1° la stima di fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo quando la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale o arbitralmente, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

Art. 19. - La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitralmente, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 20. - La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto articolo 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitrali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 21. - Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1935, e nel regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla cautela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché delle disposizioni del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

Art. 22. - Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 23. - I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

Art. 24. - L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o, abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

Art. 25. - Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto gli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

Art. 26. - Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> V. anche la legge 18 ottobre 1961, n. 1181. Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrisponderci dagli iscritti al Collegio è stato omissis. V. ora in proposito, a pag. 12, l'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 27. - I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite di procuratori Generali presso le Corti di appello e dei procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. V. ora in proposito, a pag. 12 gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Art. 28 e 29. - Omissis perché contenenti norme di carattere transitorio.